

**REGIONE MARCHESINA**  
**PR MARCHESINA FESR anni 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.5**  
**– intervento 1.3.5.1b**  
**Interventi per migliorare l'accesso al credito delle imprese tramite il**  
**sostegno alla capitalizzazione**  
**REGOLAMENTO**

## Sommario

<b>Articolo 1 – Obiettivi</b> .....	3
<b>Articolo 2 – Dotazione finanziaria</b> .....	3
<b>Articolo 3 – Descrizione del Fondo</b> .....	3
<b>Articolo 4 – I requisiti dei beneficiari degli aiuti</b> .....	4
<b>4.1 – Requisiti soggettivi</b> .....	4
<b>4.2 – Requisiti generali di ammissibilità dell'operazione</b> .....	5
<b>4.3 – Requisiti specifici di ammissibilità dell'operazione</b> .....	6
<b>Articolo 5 - Interventi finanziabili e costi ammissibili</b> .....	7
<b>Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande</b> .....	7
<b>Articolo 7 – Caratteristiche del Fondo Patrimonio PMI</b> .....	8
<b>7.1 - Contributo c/investimenti a fondo perduto</b> .....	8
<b>7.2 - Strumento finanziario</b> .....	9
<b>7.3 - Contributo interessi e Contributo costo della garanzia</b> .....	11
<b>Articolo 8 - Disposizioni sul cumulo degli aiuti</b> .....	11
<b>Articolo 9 - Istruttoria di ammissibilità delle domande</b> .....	12
<b>Articolo 10 – Presentazione della domanda di agevolazione del Confidi al RTI e relativi controlli</b> .....	13
<b>Articolo 11 – Iter deliberativo in RTI e comunicazione degli esiti relativi</b> .....	14
<b>Articolo 12 - Modalità di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione della spesa</b> .....	15
<b>Articolo 13 - Controlli, varianti e revoche</b> .....	19
<b>13.1 - Controlli</b> .....	19
<b>13.2 - Varianti Progetto e Variazioni del Beneficiario</b> .....	19
<b>13.2.1 - Varianti del progetto</b> .....	19
<b>13.2.2 - Variazioni del beneficiario/Operazioni straordinarie d'impresa</b> .....	19
<b>13.3 - Proroghe</b> .....	21

<b>13.4 - Sospensioni .....</b>	<b>21</b>
<b>13.5 - Rinuncia.....</b>	<b>22</b>
<b>13.6 - Revoche e procedimento.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 14 – Obblighi dei Destinatari Finali .....</b>	<b>23</b>
<b>14.1 - Obblighi in materia di visibilità e comunicazione.....</b>	<b>23</b>
<b>14.2 - Obblighi connessi alla rendicontazione .....</b>	<b>24</b>
<b>14.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni .....</b>	<b>25</b>
<b>14.4 - Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione.....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 15 - Variazioni successive alla concessione della riassicurazione .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 16 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 17 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi.....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 18 - Trattamento dati personali .....</b>	<b>29</b>
<b>Allegati .....</b>	<b>30</b>

## Articolo 1 – Obiettivi

Il presente Regolamento operativo, disciplinato dal Decreto IACR N.131/2025, disposto in attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, determina le modalità di accesso agli interventi di sostegno per operazioni finanziarie a favore delle imprese marchigiane, previsti nell'intervento 1.3.5.1b.

Con il presente intervento, denominato Fondo Nuovo Credito – Sezione Patrimonio PMI per le imprese a valere sull'azione 1.3.5 del PR FESR 2021-2027 MARCHE, la Regione Marche intende concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo, migliorando in via prioritaria l'accesso al credito ed il finanziamento delle imprese.

La misura è finalizzata a sostenere le MPMI marchigiane che vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio.

Inoltre, si agevola l'accesso al credito in quanto le operazioni di aumento di capitale sottoscritte (da uno o più soci o investitori terzi) consentono la prosecuzione e il rilancio dell'attività d'impresa attraverso un programma di investimento sostenuto con finanziamenti bancari in parte agevolati e in parte a condizioni di mercato.

## Articolo 2 – Dotazione finanziaria e Soggetto Gestore

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata al presente intervento di sostegno è pari a complessivi € 7.909.737,28.

Ai sensi del comma 7, art. 7 dell'Accordo Quadro, qualora in base all'andamento mensile e all'analisi della Misura, valutato l'andamento delle domande pervenute dai destinatari finali e quelle finanziate, si riscontrasse uno scarso utilizzo della dotazione stimata per lo strumento, fatte salve eventuali variazioni delle regole di accesso alla Misura, si potrà: rimodulare la dotazione complessiva, anche destinando la parte sottratta ad altre iniziative su indicazione della Regione Marche, o valutare un eventuale ritiro totale o parziale dei contributi dei programmi erogati.

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a RTI "Credito Futuro Marche" (di seguito anche "Soggetto Gestore"). Il RTI è composto dai seguenti intermediari finanziari:

- UNI.CO. Società Cooperativa, sede legale Via Sandro Totti 4, 60131 Ancona (AN), p.iva 01422550424 – mandataria;
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, Viale Altiero Spinelli, n. 30, 00157 Roma, p.iva 09339391006 – mandante (subentrata a Banca Agevolarti e ancora prima Artigiancassa Spa);
- Confidcoop Marche soc. coop, sede legale Via Sandro Totti, 10, 60131, Ancona (AN), p.iva 02000860425 – mandante.

## Articolo 3 – Descrizione del Fondo

La misura Fondo Nuovo Credito - Sezione Patrimonio PMI si compone di due linee di intervento a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento:

- A. Supporto alla patrimonializzazione di nuove società di capitali a seguito di trasformazione di società di persone e/o di conferimento di ditte individuali e che deliberano un aumento di capitale di almeno € 25.000,00;
- B. Rafforzamento patrimoniale delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) già costituite come società di capitali e che deliberano un aumento di capitale di almeno € 30.000,00.

La domanda deve contenere l'illustrazione di un piano di investimento e la delibera di aumento di capitale sociale, con le caratteristiche di cui all'art. 5 e 4.3 del presente Regolamento.

A fronte di un investimento e di un aumento di capitale da effettuare a carico dell'impresa che richiede l'agevolazione, il presente intervento consta di un pacchetto composto da tre tipologie di agevolazione riconducibili alle agevolazioni in forma di strumenti finanziari di cui all'articolo 58.5 del Regolamento (UE) 2021/1060, come riportato al successivo art. 7 del presente regolamento.

## **Articolo 4 – I requisiti dei beneficiari degli aiuti**

### **4.1 – Requisiti soggettivi**

Possono ottenere le agevolazioni di cui al presente Avviso i destinatari in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di contributo per il tramite dei Confidi di I grado convenzionati (di cui al paragrafo 17 del presente Avviso):

1. MPMI ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) 2014/651 operanti in tutti i settori di attività economica, con esclusione di quelli previsti dal Reg. (UE) 2021/1058 e 2021/1060 e dal regime di Aiuto adottato; a titolo indicativo sono pertanto esclusi i seguenti settori:
  - La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
  - Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - Imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (in casi specifici);
2. Non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;
3. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
4. Divieto "imprese in difficoltà" (Regolamento 2014/651 – Art. 2.18);
5. Regolarità DURC o documento equipollente (tale regolarità dovrà essere mantenuta anche al momento della liquidazione della sovvenzione, ai sensi della Legge n. 183, art. 15 del 12/11/2011);
6. Avere sede legale e/o operativa nella Regione Marche dove deve risultare finalizzata l'operazione; nel caso di impresa priva di sede operativa nella Regione Marche al momento della richiesta di agevolazione, essa dovrà attivare tale sede entro 60 giorni dalla richiesta stessa, trasmettendo al Confidi di I grado di cui al paragrafo 17 del presente Avviso idonea documentazione dell'avvenuta attivazione entro la data

di approvazione del Comitato del Soggetto Gestore, di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;

7. Non essere posseduti in maggioranza da società con sede legale all'estero o da società che svolgono attività puramente finanziarie (come il trading di azioni pubbliche, altri titoli o qualsiasi altro prodotto finanziario, il rifinanziamento di prestiti dell'impresa), inclusi i cambi di proprietà (ad es. fusioni e acquisizioni).

Ai suddetti criteri, si aggiungono quelli specifici per la singola Linea di cui al paragrafo 4.3 del presente Avviso:

• **Linea A):**

- Forma giuridica: ditta individuale o società di persone;
- Risultare attivi da almeno 12 mesi;

• **Linea B):**

- Forma giuridica: società di capitali;
- Essere attiva da oltre 36 mesi e in possesso di almeno due bilanci chiusi e depositati

#### **4.2 – Requisiti generali di ammissibilità dell'operazione**

L'accesso al Fondo da parte delle imprese deve rispettare i seguenti criteri generali di ammissibilità:

1. coerenza con il programma e contributo al conseguimento degli obiettivi specifici;
2. rispetto dell'ambito di applicazione del FESR (art. 5 del Reg. (UE) 2021/1058);
3. coerenza con i campi di intervento previsti nel Programma;
4. disponibilità di risorse adeguate da parte del beneficiario per garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti;
5. rispetto del principio DNSH, secondo le linee guida e lo specifico modulo allegate al presente regolamento;
6. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (anche per le operazioni avviate prima della domanda);
7. rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia);
8. divieto di finanziamento di operazioni:
  - già concluse al momento della presentazione della domanda;
  - derivanti da un'attività di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) 2021/1060;
  - che determinerebbero la trasformazione di un'attività produttiva in violazione del principio di stabilità di altre operazioni già finanziate;
  - oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE;
  - attuate al di fuori del territorio regionale a meno che non apportino un contributo agli obiettivi del Programma.
9. Divieto di doppio finanziamento

#### 4.3 – Requisiti specifici di ammissibilità dell'operazione

Di seguito vengono riportati i criteri di dettaglio collegati all'aumento di capitale, propedeutici alla fattibilità dell'operazione:

1. entro la data di presentazione della domanda di contributo, la MPMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale;
2. l'aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla MPMI che preveda in seguito un "versamento in conto futuro aumento capitale";
3. la delibera di aumento di capitale da parte dell'organo preposto dell'impresa **non** deve risultare antecedente alla data di emanazione del Decreto di approvazione dell'Avviso, ovvero al 26/03/2025 compreso;
4. a pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto e versato dalla MPMI entro e non oltre sessanta giorni successivi alla comunicazione di approvazione del contributo stesso da parte del comitato del Soggetto Gestore;
5. entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo da parte del comitato del Soggetto Gestore, la MPMI è tenuta a versare il 100% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto;
6. ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del Codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui al precedente punto 5;
7. l'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del Codice civile;
8. pena revoca del contributo, vige il divieto di:
  - a. operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finanziamento da parte di soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili;
  - b. operazioni contabili di conferimento di riserve, apporto di beni e altre risorse in natura;
  - c. operazioni di aumento di capitale nel caso in cui siano già state deliberate o effettuate nel corso dei 180 giorni antecedenti alla richiesta di contributo riduzioni di capitale volontarie dei soci o distribuzioni di riserve o altre voci patrimoniali (ad eccezione della distribuzione degli utili di esercizio in fase di approvazione di bilancio); il divieto indicato deve permanere fino al versamento dell'aumento di capitale come previsto dall'art.11 del Regolamento.
9. pena revoca del contributo, vige l'obbligo di mantenimento dell'aumento di capitale sociale (oggetto della presente agevolazione) per almeno 5 anni dalla concessione di cui al precedente punto 5;
10. nel caso in cui l'impresa abbia deliberato un aumento di capitale antecedentemente alla data di emanazione del Decreto di approvazione del presente Avviso, l'impresa stessa deve procedere prioritariamente a sottoscrivere e versare quanto previsto da tale delibera; solo successivamente, ai fini della richiesta di contributo regionale, potrà procedere con un'ulteriore delibera di aumento di capitale.

*Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l'esclusione della domanda di agevolazione.*

## Articolo 5 - Interventi finanziabili e costi ammissibili

I progetti presentati per l'ottenimento delle agevolazioni devono riguardare investimenti strategici che favoriscano la crescita e la competitività dell'impresa. Gli investimenti ammissibili includono:

- a) Macchinari, impianti di produzione, attrezzature, e arredi nuovi di fabbrica, necessari per il raggiungimento degli obiettivi produttivi dell'impresa;
- b) Investimenti immateriali (brevetti, marchi e licenze e ogni altro acquisto immateriale registrabile a cespite);
- c) Marchi, brevetti e licenze di produzione, utili a proteggere e valorizzare la proprietà intellettuale dell'azienda e a facilitare l'espansione del mercato.
- d) Opere murarie, bonifiche, impiantistica, inclusi i costi per l'implementazione di criteri di ingegneria antisismica. Tali opere sono ammissibili fino al 20% delle spese relative ai beni descritti nelle categorie precedenti (a) macchinari, (b) software, (c) brevetti e devono essere strettamente correlate e funzionali all'attività operativa dell'impresa e all'installazione dei beni oggetto dell'investimento;
- e) Investimenti green, ossia interventi che riguardano l'utilizzo di energie rinnovabili, il riciclo e il riutilizzo di materiali, e il risparmio energetico;
- f) Consulenze strategiche e tecniche, fino a un limite del 10% delle voci precedenti, finalizzate a migliorare l'efficienza e la sostenibilità del progetto.

È ammissibile l'utilizzo per capitale circolante, fino ad un massimo del 30% del costo totale del Progetto ammissibile. Nell'ambito della quota per capitale circolante del 30%, ai fini dell'ammissibilità della spesa, può essere compresa l'IVA nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui all'articolo 64, paragrafo 1(c.iii) del Regolamento UE n. 1060/2021.

Le spese relative al capitale circolante sono rendicontate con la dimostrazione da parte dell'impresa della loro riconducibilità alla realizzazione del progetto.

I destinatari che hanno sedi operative anche fuori dalla Regione Marche, devono dimostrare che il fabbisogno di circolante riguarda prevalentemente l'attività svolta nella sede operativa ubicata nella Regione Marche. Tale ultima condizione si intende soddisfatta laddove la maggioranza assoluta degli addetti del destinatario prestano la propria attività lavorativa nelle sedi operative nel territorio marchigiano.

## Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di agevolazione, predisposta secondo il modello "Domanda di Agevolazione Fondo Patrimonio PMI" allegato al presente Regolamento e disponibile sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it), firmata digitalmente o con firma olografa e allegato documento di identità, è presentata direttamente dall'impresa che intende procedere all'aumento di capitale e accedere alle agevolazioni previste dalla misura a un Confidi di I grado accreditato alla misura, il cui elenco è presente sul sito [creditofuturomarche.it](http://creditofuturomarche.it).

La domanda di agevolazione può essere presentata a partire dal 15 aprile 2025.

A corredo della domanda di agevolazione, e delle dichiarazioni ivi contenute, occorre fornire al Confidi Convenzionato, pena l'esclusione dell'istanza, la seguente documentazione:

- la delibera di aumento di capitale da parte dell'organo preposto dell'impresa, come da art. 4.3 "Requisiti specifici di ammissibilità dell'operazione";
- i relativi allegati richiesti dal bando, predisposta secondo il modello disponibile sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it), firmati digitalmente o firma olografa con allegato il documento di identità:
  - o "Programma di investimento e Piano Aziendale"
  - o "Dichiarazione relativa alle dimensioni di impresa e agli aiuti De Minimis"
  - o "Dichiarazione sul Principio DNSH"
- La documentazione richiesta dal Confidi convenzionato relativamente alla richiesta di garanzia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richiesta di garanzia, bilanci, centrale rischi, progetto aziendale).

Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

#### **Articolo 7 – Caratteristiche del Fondo Patrimonio PMI**

Come anticipato all'art. 2 del presente Regolamento, a fronte di un investimento e di un aumento di capitale da effettuare a carico dell'impresa che richiede l'agevolazione, il presente intervento consta di un pacchetto composto da tre tipologie di agevolazione, come di seguito riportato

##### **7.1 - Contributo c/investimenti a fondo perduto**

Si tratta di un contributo diretto alla spesa per gli investimenti connessi all'aumento di capitale:

- Linea A): Contributo in c/investimenti fino a un massimo del 30% del valore dell'aumento di capitale sottoscritto e versato, con un valore massimo del contributo pari a 25.000,00€;
- Linea B): Contributo in c/investimenti fino ad un massimo del 20% del capitale deliberato e sottoscritto, fino ad un massimo di 30.000,00 €

L'importo dell'investimento da realizzare dovrà risultare almeno pari all'importo dell'aumento di capitale deliberato e versato, pena la revoca di tutte le agevolazioni.

Gli investimenti dovranno essere effettuati entro 12 mesi dalla data comunicazione di approvazione del contributo da parte del Soggetto Gestore, come dettagliato nei prossimi paragrafi.

Per avvio lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Nel rispetto del principio di cui all'art. 58, paragrafo 2 del Reg (UE) 2021/1060:

- La decisione dell'investimento corrisponde alla data di comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore;
- Il finanziamento sottostante allo Strumento Finanziario copre solamente la quota di spesa dell'intervento previsto (o una parte di questo) non ancora pagata dal destinatario finale, né con

risorse proprie, né con altre agevolazioni pubbliche, dalla data di comunicazione di delibera di approvazione del Soggetto Gestore.

L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Per realizzazione e conclusione dell'intervento si intende che l'investimento deve essere interamente fatturato e pagato.

Il contributo c/investimenti verrà erogato dopo che l'impresa avrà fornito al Confidi convenzionato i documenti di rendicontazione dell'investimento effettuato nei termini previsti e solo dopo che il Confidi avrà richiesto la liquidazione al Soggetto Gestore, tramite l'aggiornamento della posizione sulla piattaforma tramite lo strumento del rendiconto.

## 7.2 - Strumento finanziario

Il progetto di investimento, al netto del contributo c/investimenti sopra descritto, dovrà essere sostenuto:

- per una quota percentuale da un prestito bancario garantito dai Confidi convenzionato a loro volta garantiti dalla Riassicurazione pubblica del Fondo PATRIMONIO PMI a titolo gratuito;
- per la rimanente percentuale da risorse private dell'impresa (proprie o di terzi).

Sul finanziamento agevolato richiesto dall'impresa interviene uno strumento finanziario quale Fondo pubblico di riassicurazione su garanzia concessa da un Confidi di I grado, avente le seguenti caratteristiche:

- i. Importo del finanziamento bancario sottostante pari alle seguenti percentuali del valore dell'aumento di capitale da effettuare, al netto del contributo regionale in c/investimenti:
  - a. 75%, in caso di operazioni di cui alla linea A del paragrafo 3
  - b. 50%, in caso di operazioni di cui alla linea B del paragrafo 3
- ii. Percentuale garanzia 1° grado massima:
  - In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 80%
  - In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 70%), gestendo le due forme di riassicurazione in autonomia tra loro, nel rispetto delle relative normative.
- iii. Percentuale garanzia Fondo riassicurazione:
  - In assenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 70%;
  - In presenza di riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia: 10%
- iv. Percentuale di accantonamento: 5% della garanzia nominale del Fondo ricevuta da ciascun Confidi di I grado
- v. Durata minima 36 mesi, di cui al massimo 12 di preammortamento
- vi. Durata massima 72 mesi, di cui massimo 12 di preammortamento

La somma del valore nominale del finanziamento agevolato e del contributo in c/capitale non deve superare l'ammontare del progetto.

L'ammontare nominale del finanziamento agevolato deve risultare superiore alla somma del contributo in c/investimenti, c/garanzia e c/interessi

Il rispetto contestuale di tali limiti è necessario affinché la riassicurazione concessa dal Fondo PATRIMONIO PMI possa essere concessa.

Nel rispetto del principio di cui all'art. 58, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060 sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura degli interventi sostenuti successivamente alla decisione dell'investimento che corrisponde alla delibera di approvazione del soggetto gestore, purché:

- il finanziamento sottostante allo Strumento Finanziario copra solamente la quota di spesa dell'intervento previsto (o una parte di essa) non ancora sostenuta dal destinatario finale, né con risorse proprie, né con altre agevolazioni pubbliche, al momento della richiesta della presente agevolazione al Confidi di 1° grado (in caso di applicazione del Reg. (UE) 2023/2831 (c.d. "Regime de minimis");
- in assenza della riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia, venga rispettato il principio dell'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Regolamento in caso di applicazione del Reg. (UE) 2014/651 (c.d. "GBER" o "Regime di Esenzione"), ovvero il progetto o l'attività devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda scritta di agevolazione al Confidi di 1° grado.

L'operazione di finanziamento deve essere richiesta dalle imprese e deliberate dalle Banche e dai Confidi di I grado a partire dal 15/04/2025 (compreso).

Tale data sarà comunicata ai Confidi di primo grado e ne sarà data informativa sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it) nella sezione dedicata.

Il vantaggio per le imprese derivante dall'assenza del pagamento di un premio per la riassicurazione e per i Confidi di 1° grado derivante dall'acquisizione della copertura ai propri rischi viene integralmente trasferito ai destinatari finali attraverso la riduzione delle commissioni di garanzia applicate dai confidi alle imprese beneficiarie.

L'intensità dell'agevolazione espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per lo strumento finanziario è calcolata ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione europea C (2010) n. 4505 del 06/07/2010.

A ciascun confidi convenzionato viene applicato un limite massimo al volume complessivo di riassicurazione attivabile, ovvero un plafond massimo di copertura delle insolvenze di ciascun confidi, fissato a un ventesimo del volume nominale del portafoglio riassicurato.

La percentuale cap a favore dei Confidi di 1° grado è il 5% della garanzia nominale ricevuta dal Fondo di riassicurazione fino a concorrenza della dotazione stessa del Fondo. A seguito del raggiungimento dell'impegno dell'intera dotazione del Fondo, i Confidi potranno a loro discrezione continuare a richiedere la riassicurazione del Fondo senza che ciò possa in alcun modo comportare l'incremento del cap, né consentire di concedere le altre agevolazioni previste per FNC-PATRIMONIO PMI.

Rapporto di gearing (Importo nominale di garanzia del Fondo di riassicurazione / Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): 20.

Moltiplicatore (Importo nominale dei finanziamenti bancari sottostanti/Impegno Fondo pubblico di riassicurazione): minimo 35,71.

### **7.3 - Contributo interessi e Contributo costo della garanzia**

Per quanto concerne esclusivamente il prestito bancario riassicurato con la suddetta garanzia pubblica, l'impresa beneficerà altresì di una sovvenzione in c/interessi e di una sovvenzione in c/oneri garanzia Confidi.

Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento è interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di copertura del costo degli interessi per un importo massimo pari a € 6.000,00, il cui importo riconosciuto è pari ad un valore non superiore al 100% del valore degli interessi attualizzati risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso massimo del 2,5%. Il tasso effettivo dell'operazione può risultare superiore alla soglia di cui al punto precedente, ma il contributo si limita ad una simulazione con tale valore.

In caso di TAN inferiore al numero di punti base di cui al punto precedente, la riduzione è limitata al TAN stesso.

Il calcolo della sovvenzione viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di concessione.

La sovvenzione è pari al 100% sia della Commissione di garanzia del Confidi di I grado (la Commissione di garanzia deve essere fissata obbligatoriamente allo 0,60% annuo dell'importo nominale della garanzia di I grado), sia degli altri oneri del Confidi di I grado, ad esclusione di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa (quote/cauzioni e similari).

In ogni caso, la sovvenzione, come calcolata al punto precedente, non può eccedere l'importo di € 5.000,00 e gli oneri applicati dal Confidi di I grado (al netto di quelli potenzialmente recuperabili dall'impresa) non possono superare l'importo della sovvenzione, come calcolata al punto precedente.

A seguito dell'approvazione da parte del Comitato del Soggetto Gestore, di cui al successivo art. 11 del presente regolamento, il contributo viene erogato, nei limiti delle misure previste, dal Gestore al Confidi convenzionato, il quale provvederà con la liquidazione dell'importo all'impresa destinataria finale e successivamente presenterà idonea rendicontazione al Gestore.

### **Articolo 8 - Disposizioni sul cumulo degli aiuti**

L'agevolazione è concessa ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese.

In alternativa al regime "de minimis", è possibile concedere l'agevolazione nel rispetto dei principi di cui al Reg. (UE) 2014/651, artt. 17 e 22 per le sole operazioni prive del Fondo Centrale di Garanzia ex lege 662/1996.

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3(2) del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, l'agevolazione relativa al "Contributo in c/interessi e c/oneri intermediario finanziario" e, in seconda battuta, quella relativa al "Contributo in c/investimenti" sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

L'intensità di aiuto dell'agevolazione erogata a titolo di strumento finanziario, nel valore sviluppato dall'ESL equivalente, si va ad aggiungere al contributo c/interesse e c/ costo garanzia, e al contributo a fondo perduto in c/investimento.

Per sterilizzare eventuali profili di aiuto a livello degli intermediari finanziari, in relazioni a quest'ultimi:

1. Il vantaggio economico deve essere interamente trasferito ai mutuatari;
2. Il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito;

Il prestito garantito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario ed il destinatario finale del vantaggio economico.

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile e nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato dalla Commissione Europea e in particolare dal Regolamento "de minimis". Tale divieto di cumulo non si applica al Fondo Centrale di Garanzia in quanto è prevista la possibilità del suo utilizzo congiunto alla riassicurazione del Fondo Regionale.

Il Confidi convenzionato si occupa della registrazione dell'Aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti, delle eventuali e relative variazioni, verificando in itinere il rispetto della normativa che regola gli Aiuti di Stato ed il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del TFUE.

Fermo quanto sopra stabilito, nell'ipotesi di finanziamenti con la presenza di riassicurazione FCG, è possibile operare in Regime De Minimis per entrambe le forme di copertura riassicurativa, considerando che insistono sullo stesso finanziamento.

#### **Articolo 9 - Istruttoria di ammissibilità delle domande**

Le richieste di agevolazione e di garanzia a valere sul Fondo Patrimonio PMI vengono valutate dai Confidi convenzionati tenendo in considerazione sia informazioni di natura qualitativa per valutare il progetto aziendale, sia informazioni di natura quantitativa per valutarne il merito creditizio. Pertanto, i Confidi convenzionati raccolgono in primis il progetto aziendale, i bilanci, la centrale rischi e le informazioni di altre banche dati d'uso. Inoltre, si valuta il rispetto dei requisiti per la controgaranzia del Fondo Patrimonio PMI. Parallelamente i Confidi convenzionati effettuano tutti i controlli in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo ed eventualmente antimafia.

L'impresa presenta al Confidi convenzionato tutta la documentazione necessaria.

Per tutti i destinatari, il Confidi convenzionato procede alla verifica amministrativa mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il destinatario non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, il procedimento di controllo ha esito negativo, ed il finanziamento non sarà ammissibile e non sarà oggetto di comunicazione al soggetto gestore.

L'istruttoria di ammissibilità del Confidi convenzionato è diretta ad accertare:

1. Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
3. Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i destinatario finale/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.);
4. Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
5. Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
6. Capacità amministrativa, finanziaria e operativa del soggetto proponente;
7. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando anche in termini di sostenibilità ambientale;
8. Rispetto delle soglie di garanzia, di riassicurazione, e di costo minimo e/o massimo fissate dal Regolamento;
9. Coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando;
10. Positiva valutazione tecnico – economica dell'intervento illustrato nell'allegato denominato "PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E PIANO AZIENDALE" e verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.5 del presente Regolamento.

Il Confidi convenzionato si occupa della registrazione dell'Aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti, delle eventuali e relative variazioni, verificando in itinere il rispetto della normativa che regola gli Aiuti di Stato ed il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

In casi di dubbi interpretativi, il Confidi convenzionato può rivolgersi al RTI prioritariamente consultando le FAQ per ottenere un chiarimento preventivo oppure inviando una mail all'indirizzo [fnc@creditofuturomarche.it](mailto:fnc@creditofuturomarche.it).

Le FAQ caricate nella pagina dedicata all'intervento sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it) sono da intendersi, tempo per tempo, come parte integrante del presente regolamento.

#### **Articolo 10 – Presentazione della domanda di agevolazione del Confidi al RTI e relativi controlli**

Il Confidi convenzionato, secondo le modalità di cui al successivo art. 11 del presente regolamento, al fine di richiedere l'agevolazione, deve acquisire esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della MPMI (mediante

la compilazione del modulo di domanda dell'agevolazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento che verrà reso disponibile sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it)).

L'operazione, già deliberata ed erogata, viene presentata dal Confidi convenzionato al RTI e include le informazioni relative a:

- Richiesta di Riassicurazione su garanzia Confidi di 1° grado su finanziamento bancario;
- Richiesta di Sovvenzione in conto investimenti;
- Richiesta di Sovvenzione in conto oneri dei confidi;
- Richiesta di Sovvenzione nella forma di contributo interessi.

Il Confidi nella fase di presentazione della domanda di agevolazione deve attenersi alle istruzioni dettagliate nel presente regolamento sottostante il Convenzionamento dei Confidi.

Il Confidi, al fine di richiedere l'accesso agli strumenti agevolativi, accede sul Portale dedicato inserendo le credenziali ottenute.

La domanda è avanzata dal Confidi convenzionato attraverso il caricamento sulla piattaforma <https://app.creditofuturomarche.it> di un file Excel in cui il Confidi inserisce l'elenco cumulativo delle posizioni per cui richiede l'agevolazione (e/o l'eventuale update del dato) e il cui tracciato standard è conforme a quello previsto dall'allegato denominato "Tracciato dati". Il Soggetto Gestore è tenuto a esaminare tali domande secondo l'ordine di arrivo delle stesse sul Portale.

Il sistema provvederà per ogni flusso informatico caricato nella piattaforma a:

- a. Controllare automaticamente la validità del tracciato dati rispetto allo schema Excel standard fornito (Allegato "Tracciato dati"), producendo gli eventuali scarti;
- b. Popolare il database delle pratiche con i dati contenuti negli elenchi cumulativi caricati;
- c. Aggiornare i dati delle pratiche già caricate attraverso apposito strumento di rendiconto;

Contestualmente alla ricezione della richiesta di agevolazione, una volta acquisito il flusso informatico nella piattaforma, il Confidi può visualizzare mediante la stessa il numero di posizione assegnato alla richiesta: infatti, la piattaforma assegna automaticamente sia un numero di protocollo progressivo alle domande correttamente ricevute, sia un numero di posizione in graduatoria.

#### **Articolo 11 – Iter deliberativo in RTI e comunicazione degli esiti relativi**

Le richieste di agevolazione ricevute dal Gestore vengono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dei numeri di protocollo progressivi assegnati dalla piattaforma, all'esame del Comitato di Valutazione che esprime il proprio parere sulla conformità delle domande alle finalità e ai requisiti previsti sulla base dei dati acquisiti tramite la piattaforma, e processati sul sistema informativo di back office della mandataria, deliberando la conferma o la risoluzione delle agevolazioni.

Ai fini della valutazione delle domande presentate e della verifica della corretta attuazione della misura da parte del Confidi convenzionato, 10 giorni prima di ciascuna riunione del Comitato di Valutazione, il Gestore richiede al Confidi convenzionato di allegare, per le pratiche che saranno di volta in volta indicate,

documentazione a supporto della richiesta di agevolazione (a titolo esemplificativo, il modulo di richiesta di accesso all'agevolazione della MPMI, visura camerale, file calcolo contributo).

Il Gestore comunica ai Confidi convenzionati, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione/caricamento della domanda di agevolazione sulla piattaforma, la concessione o il diniego mediante aggiornamento informatico dello stato delle pratiche;

Il Gestore, altresì, invia al Destinatario Finale dell'agevolazione la comunicazione di conferma o di risoluzione delle agevolazioni concesse indicando, in caso di esito positivo, l'importo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito "ESL") corrispondente a ciascuna agevolazione concessa, con indicazione dell'eventuale concessione a titolo di aiuto de minimis e/o di Regime di Esenzione (Reg. n. 651/2014), nonché le casistiche al cui verificarsi potrà essere richiesta all'impresa la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione.

La documentazione attestante l'avvenuta (eventuale) trasformazione, l'avvenuto aumento e versamento del capitale sociale deve essere trasmessa dal destinatario finale al Confidi convenzionato **entro 60 giorni** dalla delibera di approvazione dell'agevolazione del Soggetto Gestore.

Il progetto di investimento dovrà essere avviato, realizzato e concluso **entro 12 mesi** dalla data di comunicazione di conferma dell'agevolazione del Soggetto Gestore e rendicontato secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.

Il Gestore pubblica su apposita sezione della piattaforma l'elenco dei destinatari finali che hanno ottenuto l'agevolazione, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 2-bis, comma 3, e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 115, par. 2 della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Confidi di 1° grado.

#### **Articolo 12 - Modalità di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione della spesa**

L'erogazione del prestito bancario, collegato al Fondo Patrimonio PMI, avviene secondo le politiche interne ai singoli Istituti di Credito, previa delibera positiva dello stesso Istituto e del Confidi di I grado in merito alla propria garanzia.

La liquidazione del contributo c/interessi e c/oneri Confidi è condizionata al versamento dell'aumento di capitale sociale, la cui documentazione dovrà essere trasmessa al Confidi di I grado per le opportune rendicontazioni al Soggetto Gestore.

Il contributo in c/interessi e c/oneri Confidi verrà liquidato una tantum successivamente alla comunicazione di conferma dell'agevolazione concessa dal Soggetto Gestore al Confidi convenzionato e da quest'ultimo ai destinatari finali.

La liquidazione del contributo c/investimenti è condizionata alla trasmissione (eventualmente anche a mezzo Pec) da parte del destinatario finale al Confidi di I grado, entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, di tutta la documentazione prevista dallo stesso art.12. Il Confidi di I grado, a sua volta, trasmetterà la documentazione al Soggetto Gestore che provvederà al controllo al fine di corrispondere correttamente tale

quota di contributo, verificando parimenti anche il rispetto delle condizioni previste per l'aumento del capitale sociale.

Il Confidi convenzionato trasmetterà la richiesta di erogazione del contributo al Soggetto Gestore tramite l'aggiornamento dei dati presenti sulla piattaforma da effettuare mediante lo strumento di rendiconto (come descritto di seguito).

In merito al contributo in c/investimenti, la documentazione che l'impresa deve trasmettere al Confidi di riferimento dovrà contenere almeno quanto segue:

- titoli autorizzativi e abilitativi e comunicazione all'Autorità competente della fine lavori (se pertinente alla tipologia di intervento finanziata);
- copia documento di identità del legale rappresentante e del tecnico abilitato (se i documenti non sono firmati digitalmente);
- la documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento;
- estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario da cui si evince il dettaglio del fornitore;
- quietanza dell'istituto bancario cassiere e/o tesoriere nel caso di mandati di pagamento.
- autodichiarazione "Deggendorf" nel caso di impresa di impresa costituita in data antecedente al 23 maggio 2007;
- autodichiarazione dei beneficiari di mancata pendenza in relazione a provvedimenti di recupero di contributi precedentemente erogati dalla Regione Marche anche per il tramite del Soggetto gestore, qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del D. Lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi, nel caso di beneficiari di contributi superiori a € 150.000,00;
- documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale sociale previsto;
- materiale fotografico del poster o della targa, evidenziando il contesto in cui è stato installato, in conformità con gli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 e come riportato nella sezione OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

FESR. Se l'impresa dispone di un sito web, sul modulo di rendicontazione finale dovrà essere indicato il link alla pagina web contenente le informazioni sul progetto.

I fac-simile (allegati) da utilizzare obbligatoriamente sono allegati al presente Regolamento.

In linea generale, il progetto deve rispettare i contenuti e gli importi approvati in fase di valutazione e le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) corrispondere all'importo del costo totale del progetto ammesso;
- b) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dal beneficiario dell'intervento agevolato;
- c) essere effettuate nel periodo di eleggibilità;
- d) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti;
- e) essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- f) essere sostenute nel rispetto dei criteri civilisti e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
- g) essere rendicontate utilizzando i supporti cartacei ed informatici messi a disposizione dal Gestore.

Per le spese sostenute dal beneficiario in merito all'investimento, si dovrà indicare la relativa documentazione di giustificazione della stessa, e composta da:

**a) Beni strumentali e attrezzature:**

- titoli di spesa;
- libro dei cespiti dei beni ammortizzabili.

**b) Consulenze o servizi equivalenti:**

- titoli di spesa.

I titoli di spesa sono fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, i quali debbono riportare in modo analitico l'indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto, in funzione dell'oggetto per cui è richiesta l'ammissibilità della spesa.

I titoli di spesa vanno presentati in copia digitale, conforme all'originale dei giustificativi contabili di spesa corredati da relativa quietanza di pagamento (estratto conto); nell'estratto conto deve essere riportata chiaramente nella causale del movimento il numero della fattura.

In caso di fatturazione elettronica, indicare il **CUP B39I23000190007** e il titolo del progetto nella descrizione. Si ricorda a puro titolo informativo che occorre sempre verificare che il sostegno del Fondo è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento corrispondente alla delibera di approvazione del soggetto gestore.

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

- bonifico bancario o postale non revocabile ("eseguito" o "pagato") o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ricevuta bancaria (RI.BA.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario;
- altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Non saranno ammesse le spese per le quali si sia utilizzata una forma di pagamento non tracciabile e comunque non sono ammessi pagamenti in contanti e criptovaluta, salvo successive regolamentazioni a livello nazionale e/o europeo che ne disciplinino specificatamente l'introduzione.

Per il bonifico bancario o postale e per i pagamenti effettuati con strumenti elettronici è necessario allegare la ricevuta del bonifico/pagamento riportante gli estremi della fattura, unitamente all'estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario sul conto del beneficiario.

Per i pagamenti tramite ricevuta bancaria (RI.BA o RI.BA. cumulativa) è necessario allegare copie delle ricevute bancarie riportante gli estremi delle fatture, in modo da individuare inequivocabilmente le fatture ammissibili, unitamente alle copie degli estratti conto bancario o postale, da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario.

Tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi all'intervento presentato devono essere registrati su conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, ai sensi della legge n. 136/2010, relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" all'art. 3, comma 1.

Tutti gli originali dei titoli di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) ammessi a contributo dovranno essere annullati, con il seguente timbro:

"Documento contabile finanziato a valere sul bando PR Marche FESR anni 2021/2027, Intervento 1.3.5.1b  
\_\_\_\_\_ ammesso per l'importo di €  
\_\_\_\_\_ di cui Contributo pubblico concesso pari a € \_\_\_\_\_"

Il timbro potrà essere sostituito da una dichiarazione a firma del legale rappresentante; nella stessa dichiarazione è necessario indicare per ogni fattura l'importo della spesa ammessa e se la stessa è stata ammessa ad altri finanziamenti comunitari, nazionali e/o regionali ed il relativo grado di intensità al fine di evitare il fenomeno del doppio finanziamento e di verificare il rispetto delle regole di cumulo.

I titoli di spesa dovranno essere conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente.

Il progetto presentato dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni, fatte salve eventuali variazioni debitamente ammesse secondo quanto disposto al punto 7.2.

In fase di richiesta del contributo c/investimenti sono consentite variazioni finanziarie per uno scostamento non superiore al 10% in diminuzione dell'importo complessivo ammesso, purché la riduzione dei costi sia riassorbita tramite capitale circolante dell'impresa (inerente all'investimento stesso, in linea con quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento) e non comporti un peggioramento del progetto.

L'importo dell'investimento da realizzare dovrà risultare almeno pari all'importo dell'aumento di capitale deliberato e versato, pena la revoca di tutte le agevolazioni, compresa la riassicurazione del Fondo Nuovo Credito- Sezione Patrimonio PMI.

Il Confidi Convenzionato procede all'analisi della rendicontazione e presenta la richiesta di erogazione del contributo c/investimenti sulla piattaforma <https://app.creditofuturo Marche.it> di un file Excel in cui il Confidi

aggiorna le posizioni precedentemente caricate inserendo le informazioni necessarie come previsto dal documento "Tracciato dati".

Il Soggetto Gestore è tenuto a esaminare tali domande secondo l'ordine di arrivo delle stesse sul Portale. Entro 10 giorni prima di ciascuna riunione del Comitato di Valutazione, il Gestore richiede al Confidi convenzionato di allegare, per le pratiche che saranno di volta in volta indicate, documentazione a supporto della richiesta di agevolazione (a titolo esemplificativo, il modulo di richiesta di accesso all'agevolazione della MPMI, visura camerale, file calcolo contributo, documenti relativi all'aumento di capitale, rendicontazione investimento effettuato...).

A seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati dal Soggetto Gestore, il Comitato di Valutazione del Soggetto Gestore delibera l'erogazione del contributo c/investimenti.

## **Articolo 13 - Controlli, varianti e revoche**

### **13.1 - Controlli**

Il programma di investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dal/dai soggetti beneficiari. Queste verifiche sono finalizzate a garantire la correttezza e la trasparenza delle spese sostenute, assicurando che i fondi siano utilizzati in conformità con le disposizioni del bando.

Inoltre, il programma può essere oggetto di controlli da parte dell'Autorità di Audit, che ha il compito di monitorare l'efficacia e l'efficienza dell'uso dei fondi pubblici, verificando che le risorse siano impiegate in modo appropriato e che gli obiettivi del progetto siano raggiunti.

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti, come la Commissione Europea e la Guardia di Finanza. Questi organi possono effettuare controlli per assicurare che i fondi europei siano utilizzati in conformità con le normative comunitarie e che non vi siano irregolarità o frodi. Le verifiche possono includere la revisione della documentazione contabile, visite in loco e interviste con i responsabili del progetto.

Tutte queste misure di controllo e verifica sono essenziali per garantire la trasparenza, l'integrità e l'efficacia dell'uso dei fondi pubblici, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini e delle istituzioni nei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche.

### **13.2 - Varianti Progetto e Variazioni del Beneficiario**

#### **13.2.1 - Varianti del progetto**

Nel caso il beneficiario abbia necessità di apportare delle modifiche all'intervento ammesso (modifiche tecniche e/o modifiche finanziarie), nel rispetto delle disposizioni degli artt. 7.1 e 12 del presente regolamento, è necessario presentare richiesta di variante al Confidi convenzionato che ha presentato la domanda di agevolazione come da art. 9 del presente Regolamento. Sono ammesse variazioni del progetto iniziale a condizione che l'investimento rientri nelle fattispecie previste dall'art.5 del regolamento.

Il Confidi convenzionato comunicherà la variante al Soggetto Gestore mezzo PEC all'indirizzo: [creditofuturomarche@legalmail.it](mailto:creditofuturomarche@legalmail.it)

#### **13.2.2 - Variazioni del beneficiario/Operazioni straordinarie d'impresa**

I destinatari finali del contributo devono informare tempestivamente il Confidi convenzionato di eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali coinvolte nella realizzazione degli interventi,

nonché di qualsiasi altro evento successivo alla presentazione della domanda che possa influire sui requisiti soggettivi dell'impresa e determinare la perdita di uno o più requisiti per l'ammissione al contributo.

Le operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, trasformazione, fusione, scissione, ecc.) che dovessero verificarsi dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o durante l'esecuzione del progetto devono essere tempestivamente comunicate dal Confidi convenzionato mezzo PEC al Soggetto Gestore, attraverso la presentazione di una domanda di variazione dell'anagrafica aziendale, alla quale vanno allegati tutti i relativi atti.

Il Soggetto Gestore decide, entro 30 giorni, sull'ammissibilità di tali operazioni, verificando la sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando per il nuovo soggetto subentrante, e assicurandosi che non siano compromesse le finalità del progetto presentato e/o cofinanziato. A tal fine, il Soggetto Gestore può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. L'accoglimento delle modifiche non va interpretato con la regola del "silenzio-assenso".

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante possieda i requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui a esercitare l'attività e assuma gli obblighi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate possono essere trasferite, previa apposita domanda di trasferimento, al soggetto subentrante. La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto Gestore mezzo PEC entro 30 giorni dall'atto di trasferimento e comunque prima della richiesta di liquidazione del saldo.

Sono ammesse le operazioni attive da parte dell'impresa e le operazioni passive solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria. Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che tutte le obbligazioni attive e passive sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, il Soggetto Gestore adotta un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto e la non conformità della documentazione presentata ai requisiti richiesti comportano la revoca delle agevolazioni già concesse.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le eventuali variazioni relative al progetto o al soggetto che dovessero intervenire nel periodo dei cinque anni dal pagamento finale del beneficiario devono essere preventivamente comunicate al Soggetto Gestore e al Settore regionale competente, che valuterà l'ammissibilità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dal bando e al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060. Qualora le variazioni

siano valutate come non ammissibili per non conformità ai requisiti del bando, si procederà all'azione di recupero del contributo.

### **13.3 - Proroghe**

Il beneficiario è tenuto a limitare il più possibile il ricorso a richieste di proroga.

L'istanza di proroga, debitamente motivata, deve essere presentata prima della scadenza del termine di conclusione del progetto, al Confidi convenzionato che la trasmette mezzo PEC al Soggetto Gestore.

La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese stabilito dalla normativa di riferimento.

La richiesta di proroga si intende accolta, salvo che il Soggetto Gestore non manifesti parere contrario entro 10 giorni.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito saranno comunque considerate valide, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante.

Nei suddetti casi, il contributo pubblico sarà ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

### **13.4 - Sospensioni**

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del progetto, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare, come meglio specificato nel Regolamento, l'apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa. Il destinatario finale è altresì tenuto a fornire al Soggetto

Gestore informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato fino alla risoluzione dello stesso.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

### **13.5 - Rinuncia**

L'impresa comunica al Confidi convenzionato l'eventuale rinuncia al contributo. Sarà cura del Confidi convenzionato informare il Soggetto Gestore a mezzo PEC.

### **13.6 - Revoche e procedimento**

I contributi concessi sono revocati dal Soggetto Gestore al destinatario finale nei seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del progetto e per la rendicontazione della spesa, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- Riduzione della spesa effettivamente sostenuta oltre i limiti previsti dal presente bando;
- Contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci;
- Mancata localizzazione nel territorio della Regione Marche della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del primo pagamento del contributo, qualora richiesto in fase di bando;
- Qualora sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di pagamento di ciascuna tranche del contributo;
- Violazione dell'obbligo di stabilità delle operazioni (salvo che non sia dovuta a fallimento non fraudolento) previsto art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060.
- In merito alla sola quota di contributo in c/interessi, si verifichi un'estinzione anticipata del finanziamento bancario sottostante o nel caso di revoca del finanziamento bancario sottostante per insolvenza dell'impresa stessa
- Il destinatario finale non abbia eseguito l'iniziativa in conformità al progetto approvato nei contenuti e nelle finalità previste conformemente;
- Il destinatario finale non abbia provveduto a rendicontare al Confidi convenzionato le spese dell'intervento;
- Dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa destinataria finale;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ivi compreso il mancato adempimento al principio DNSH, a esclusione del requisito dimensionale d'impresa.

Il Soggetto gestore, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai destinatari finali l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni solari, decorrente dalla ricezione della

comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Il Soggetto gestore esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni solari successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il Soggetto Gestore procederà alla revoca del contributo concesso e all'invio della comunicazione di revoca al destinatario finale. Contestualmente procederà all'eventuale recupero delle somme erogate.

Nella comunicazione di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni.

Qualora il destinatario finale non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche se sono state inutilmente esperite procedure di compensazione o di rivalsa sull'organismo fideiussore, il Soggetto Gestore informerà il Settore regionale competente in materia di recupero coattivo per avviare le relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'organismo fideiussore.

Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all'Organismo per la Lotta Antifrode dell'Unione Europea (O.L.A.F.).

La procedura di revoca comporterà il recupero delle agevolazioni già erogate gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione all'impresa a quella di restituzione e la restituzione dell'importo dell'ESL corrispondente alla riassicurazione concessa.

A seguito della revoca, decadono tutte le agevolazioni, compresa la copertura del Fondo di riassicurazione.

## **Articolo 14 – Obblighi dei Destinatari Finali**

### **14.1 - Obblighi in materia di visibilità e comunicazione**

I destinatari finali del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare, i beneficiari del contributo sono tenuti a:

- fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del destinatario finale una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni con un costo totale superiore a 500.000,00 €: esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia

l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;

- per le operazioni con un costo totale inferiore o uguale a 500.000,00 €: esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il destinatario finale garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;

Nel portale della Regione Marche, all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27> sono disponibili:

- a. le Linee guida per la comunicazione delle operazioni per i beneficiari dei fondi FESR e FSE+ 21-27. Queste forniscono indicazioni precise sugli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
- b. il Format per la creazione online di targhe, cartelle e poster.

Il destinatario finale del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati in ambito PR FESR.

Si richiederà inoltre ai potenziali destinatari finali di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale [www.europa.marche.it](http://www.europa.marche.it) e le altre attività di comunicazione relative al PR FESR della regione Marche.

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell'attuazione degli obblighi di comunicazione scrivendo a [europa@regione.marche.it](mailto:europa@regione.marche.it).

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (art. 49 par 3, 4 e 5).

#### **14.2 - Obblighi connessi alla rendicontazione**

Il destinatario finale deve:

- a) eseguire il pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00 previsto nel Modello di domanda di ammissione del destinatario finale;
- b) eseguire l'investimento entro i termini previsti all'articolo 7.1, conformemente al progetto approvato;
- c) produrre la rendicontazione finale di spesa entro i termini previsti all'articolo 12;
- e) garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'Operazione;
- f) dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e europee vigenti (Allegato XX al Regolamento del Soggetto Gestore);
- g) conservare i documenti probatori delle spese sostenute, che possono consistere e/o essere conservati presso la sede del Soggetto destinatario finale: l'impegno della conservazione documentale giustificativa di spesa relativa all'operazione di competenza è assicurato attraverso la

compilazione da parte del beneficiario di una specifica dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, nell'ambito della presentazione del saldo finale nel Sistema informativo. A titolo indicativo si riporta un esempio di testo della dichiarazione: "Il sottoscritto si obbliga a conservare i documenti giustificativi relativi all'operazione per almeno 5 anni dalla data di presentazione della documentazione inerente alla rendicontazione finale alla Regione Marche o ad altri Organismi gestori dell'intervento per conto della Regione";

- h) assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di ispezione. In tali occasioni, il destinatario finale è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell'Autorità di Audit, e i funzionari autorizzati dell'Unione europea;
- i) assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al progetto per il quale è stato concesso il contributo;
- j) in caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull'oggetto della fattura. In deroga al punto precedente, laddove non sia possibile utilizzare un sistema di fatturazione elettronica, si provvederà ad apporre timbro con estremi del progetto o in alternativa dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le spese rendicontate non siano state e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici. Si sottolinea l'importanza di fornire adeguata informazione ai beneficiari per quanto riguarda la corretta conservazione della documentazione di progetto sulla base di quanto previsto dall'art. 82 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021. Esso prevede che tale documentazione deve essere conservata al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
- k) Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione.

### **14.3 - Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni**

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni: deve rimborsare il contributo fornito dal PR FESR anni 2021/2027 laddove, entro tre anni (salvo

disposizioni più restrittive in materia di aiuti di Stato) dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.

#### **14.4 - Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'amministrazione**

Il destinatario finale deve:

1. comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
2. dare immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
3. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
4. comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali richieste di varianti e di eventuale proroga;
5. comunicare, se pertinente, il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, nelle domande di rimborso, alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta;
6. dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali il Soggetto Gestore dovrà disporre (direttamente o indirettamente) i pagamenti dei contributi;
7. comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
8. fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti in relazione alla presente domanda di contributo;
9. comunicare eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento relativo all'intervento finanziato.

#### **Articolo 15 - Variazioni successive alla concessione della riassicurazione**

I Confidi convenzionati devono comunicare al Gestore, mediante specifica PEC, eventuali variazioni della titolarità, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei Destinatari Finali di cui siano venuti a conoscenza. I Confidi devono altresì comunicare eventuali variazioni intervenute sull'operazione riassicurata (a titolo esemplificativo estinzioni anticipate, rinunce, ecc).

Per quanto concerne le modificazioni in cui possono incorrere i finanziamenti nel periodo successivo all'erogazione, vige il principio cardine della tutela del Fondo pubblico. Pertanto, a titolo esemplificativo,

sono ammesse operazioni di trasferimento del finanziamento su altra ditta o persona fisica, ristrutturazione (allungamento del periodo di ammortamento, rimodulazione delle rate, ecc...).

#### **Articolo 16 – Modalità e termini per l'attivazione della riassicurazione**

In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il Confidi comunica il deterioramento della posizione al Soggetto gestore aggiornando il tracciato dati excel e trasmettendolo sulla piattaforma. Si può fare riferimento agli status di contenzioso rilevati dalla Banca, dal Confidi o da entrambi e, a seguito dell'aggiornamento dello status, l'importo dell'impegno del fondo rischi relativo alla posizione oggetto di segnalazione si considera acquisito.

In caso di escussione della garanzia di 1° grado, il Confidi, pena l'inefficacia della garanzia, deve richiedere l'intervento del Fondo di Riassicurazione entro 90 giorni dal pagamento della somma dovuta alla Banca.

La richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione è inviata al Gestore dal Confidi convenzionato tramite pec che contiene:

- indicazione degli estremi di identificazione del finanziamento ammesso alla riassicurazione (numero di protocollo della posizione comunicato dal Gestore; nominativo dell'impresa);
- descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali esperite e da esperire dal Confidi convenzionato per il recupero del credito pena la decadenza della riassicurazione;
- indicazione della somma escussa dalla Banca e dell'ammontare dell'intervento del Fondo di Riassicurazione;
- indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale accreditare l'ammontare della somma riassicurata dovuta dal Fondo;

e con l'invio in allegato di:

- a) copia della richiesta iniziale del modello di domanda di ammissione del destinatario finale, corredata da un documento d'identità in corso di validità;
- b) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- c) copia della comunicazione di revoca della Banca;
- d) copia della contabile relativa al pagamento della somma dovuta dal Confidi alla Banca;
- e) documentazione comprovante almeno l'avvio delle azioni giudiziali/stragiudiziali per il recupero del credito, ovvero, in caso di intervenuta definizione stragiudiziale della pendenza, copia di comunicazione della Banca in ordine ai termini transattivi proposti, riferiti all'intera esposizione

debitoria derivata dal finanziamento garantito, e copia della relativa comunicazione di assenso alla transazione del Confidi;

- f) documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento bancario per le finalità indicate in sede di domanda di contributo da parte dell'impresa.

Il Gestore può richiedere ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. La documentazione deve essere inviata al Gestore da parte del Confidi convenzionato entro 15 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, pena l'inefficacia della garanzia.

Il Gestore comunica al Confidi convenzionato l'esito della richiesta di intervento del Fondo di Riassicurazione entro 30 giorni dalla data di ricezione ovvero di perfezionamento della stessa. In presenza di esito positivo della richiesta, l'intervento dello strumento finanziario di riassicurazione verrà autorizzato e liquidato sul conto corrente indicato dal Confidi come da Convenzione.

### **Articolo 17 – Requisiti e convenzionamento dei Confidi**

Per aderire agli interventi agevolati a valere del Fondo di partecipazione "Credito Futuro Marche" i Confidi utilizzatori sono tenuti a chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dal Soggetto Gestore per conto della Regione secondo la procedura descritta nella piattaforma [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it). La domanda di agevolazione è presentata direttamente dall'impresa che intende procedere all'aumento di capitale a un Confidi di I grado accreditato alla misura secondo le modalità riportate di seguito nel presente Regolamento. Il Gestore pubblica sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it) la richiesta di manifestazione di interesse rivolta ai Confidi operanti nella Regione Marche, che possono richiedere gratuitamente il convenzionamento, per la presentazione delle richieste di ammissione agli strumenti agevolativi. Il Confidi deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'Albo ex art. 106 o 112 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario)
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- c) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- d) essere in regola con la normativa antimafia;
- e) essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- f) avere sede operativa nella Regione Marche.

Il modulo di richiesta di convenzionamento del Confidi debitamente compilato, firmato digitalmente, dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo [creditofuturomarche@legalmail.it](mailto:creditofuturomarche@legalmail.it) e corredato da:

- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 o 112 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- c) scheda informativa, comprensiva del regolamento a cui i confidi dovranno attenersi, redatta su apposito modulo predisposto dal Soggetto gestore e scaricabile dal sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it)

e dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Confidi, in cui viene indicato:

- f) che il premio pagato ai Confidi dalle PMI, a fronte delle operazioni assistite da FNC-PAT e per la quota coperta dallo stesso, è limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale. Il Confidi di 1° grado non può applicare all'impresa costi che superino l'importo della sovvenzione;
- g) il prospetto dei costi applicati alle operazioni assistite da FNC-PAT e a quelle non assistite;
- h) modulo di richiesta delle credenziali di accesso al Portale [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it) e degli utenti da abilitare sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) per la generazione dei COR.

Per i confidi già convenzionati per la gestione della misura FNC-ORD, è prevista una modulistica priva dei dati richiesti nel modulo "Scheda Informativa del Confidi".

Il Gestore dello strumento verifica la completezza della documentazione trasmessa; il Gestore verifica altresì che lo schema commissionale applicato alle operazioni riassicurate sia limitato a coprire i costi amministrativi di istruttoria e gestione della garanzia e di remunerazione e copertura del capitale.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi al Gestore entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di documentazione completa, il Gestore perfeziona il contratto di convenzionamento con il Confidi e rilascia al Soggetto richiedente le credenziali di accesso alla piattaforma on line per la presentazione delle richieste.

In sede di iscrizione all'elenco presso il soggetto Gestore, il Confidi deve presentare i propri fogli informativi, da cui evincere a livello di prodotto (e con cui dimostrare a livello di singola transazione in caso di controllo) una riduzione dell'onerosità rispetto a un'analogha operazione priva di una garanzia pubblica.

L'elenco dei Confidi convenzionati viene pubblicato e tempestivamente aggiornato sul sito [www.creditofuturomarche.it](http://www.creditofuturomarche.it)

### **Articolo 18 - Trattamento dati personali**

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti al Soggetto Gestore e alla Regione Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dal Soggetto Gestore e dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati", e nel rispetto del Decreto Legislativo 101/2018 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679 anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora il Soggetto Gestore e la Regione Marche debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge

vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Soggetto Gestore del Fondo Patrimonio PMI, come da convenzione il cui schema è riportato all'Allegato B del Decreto di adozione del Contratto Attuativo, presso cui l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, nonché i diritti di cui all'art. 13 del G.D.P.R. 2016/679.

### **Allegati**

Richiesta Convenzionamento Sezione Patrimonio PMI  
Patrimonio PMI Convenzione Confidi  
Modello di Domanda di Agevolazione e relativi Allegati  
File calcolo ESL  
Tracciato dati  
Loghi comunicazione fondi Coesione 2021-2027 per i Confidi e per le Imprese  
Atto notarile  
Linee guida DNSH della Regione Marche